



PARERE MOTIVATO
n. 201 del 10 Agosto 2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 3 al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella (PD). Riesame a seguito del parere VAS n. 159 del 08.07.2021.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV;
- La Commissione VAS si è riunita in data 10 agosto 2021 come da nota di convocazione in data 9 agosto 2021 prot. n.354402;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cittadella con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.162423, 162519, 162532 del 09.04.21 e n. 169016 del 13.04.21, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 3 al secondo Piano degli Interventi;



EVICENZIATO che la Commissione Regionale per la VAS con parere n.159 dell'8.07.21 aveva disposto che, “[...] *il Rapporto Ambientale Preliminare della “Terza Variante al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella”, debba essere completamente rielaborato, per le considerazioni sopra riportate. Quindi, nella rielaborazione del RAP si dovrà tener conto di quanto specificato ed evidenziato nelle succitate considerazioni, al fine di consentire, con ragionevole certezza scientifica, la formulazione di un giudizio di sostenibilità ambientale complessivo per la variante in oggetto;*”

PRESO ATTO delle integrazioni acquisite al prot. reg. al n. 333163 in data 26.07.2021;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 14.05.21 acquisito al prot. reg. al n.223445 del 14.05.21 del Comune di Fontaniva;
- Parere n.15560 del 24.05.21 acquisito al prot. reg. al n.238387 del 25.05.21 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.49060 del 28.05.21 acquisito al prot. reg. al n.247135 del 28.05.21 di ARPAV;
- Parere n.3437 dell'1.06.21 acquisito al prot. reg. al n.250363 dell'1.06.21 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere del 31.05.21 acquisito al prot. reg. al n.270823 del 15.06.21 del Consiglio di Bacino Brenta,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 122/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la verifica di assoggettabilità si riferisce alla “*Variante n. 3 del Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella*”, adottata con DCC n. 48 del 30/12/2020. In conformità con gli indirizzi del Documento preliminare del Sindaco presentato in data 12.04.2017 al Consiglio Comunale, è stata redatta la “*Terza variante al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella*” affrontando le seguenti tematiche:

- l'individuazione delle trasformazioni urbanistiche già individuate nel Piano Strutturale (PATI), in parte previste già dal primo PI e confermate col presente nel secondo piano operativo (P.I.);
- nuovi interventi operativi riferibili alle azioni strategiche del PATI;
- la verifica delle previsioni di piano non attuate;
- gli effetti attesi conseguenti all'attuazione operativa delle trasformazioni urbanistiche;
- contenimento del consumo del suolo;
- consumo di suolo;
- ridefinizione progettuale e normativa di alcune aree di margine.

Secondo quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP, “*Il progetto della terza variante al Secondo Piano degli Interventi fa riferimento quindi all'adeguamento/aggiornamento/revisione puntuale dello strumento urbanistico comunale in recepimento di opportunità e/o manifestazioni di interesse*”



valutate come attinenti al progetto complessivo comunale.

L'aggiornamento/revisione quindi dello strumento è puntuale, e mira alla verifica/miglioramento degli strumenti e delle regole (previsioni, scelte) in esso contenute, adeguandole al contesto storico nonché alle opportunità e possibilità emergenti dal territorio stesso."

Nel dettaglio, secondo quanto evidenziato nella DCC n. 48 del 30/12/2020 di adozione della presente *"Terza variante al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella", "l'attuale variante non incide sulle scelte strutturali e azioni strategiche precedentemente individuate nel PATI, indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni, rimanendo in linea con l'impostazione del Piano di Assetto Territoriale e altresì confermandone il quadro dei vincoli, delle prescrizioni e direttive fornite e le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PATI stesso ed è sottoposta alle disposizioni dalla LR 14/2017 e ne soddisfa gli obiettivi in termini di contenimento di consumo di suolo"*.

Secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP, i contenuti particolari e specifici trattati nel Piano degli Interventi possono essere ricondotti ai seguenti ambiti e temi:

- il territorio costruito (residenziale);
- il tema dei margini urbani come *"infraspazio"* da disegnare e regolamentare;
- i servizi e le infrastrutture.

Nello specifico, secondo quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP, *"Tra i contenuti e gli obiettivi generali fissati dalla Legge Urbanistica Regionale, ed esposti in premessa al presente documento, il Piano degli Interventi seleziona alcuni temi ritenuti prioritari dall'Amministrazione Comunale coniugandoli con il bilancio comunale ed il Piano delle opere pubbliche che rappresentano le altre componenti dell'azione amministrativa. In attuazione ed in coerenza con il PATI vengono fissate le linee di azione prevalenti che caratterizzeranno il PI nel prossimo quinquennio."*

Il *"Quadro di riferimento programmatico"* così come delineato dal Valutatore nel RAP consta di una mera elencazione degli strumenti di pianificazione e di settore considerati con una mera dichiarazione secondo la quale, *"Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n. 3 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano sovraordinato"*.

Nella definizione degli *"Effetti sull'ambiente, la salute umana, il patrimonio culturale"*, il Valutatore ha sviluppato una valutazione suddividendo le istanze pervenute in "tipologie":

- Tipo A. *"Effetti derivanti dalla modifica sotto forma di declassificazione (Varianti Verdi) – riclassificazione da zona residenziale a zona agricola e/o verde privato.*
Rientrano all'interno della tipologia di aree declassificate, tramite procedura di Variante Verde, rispetto alla loro potenzialità edificatoria e urbanizzata le seguenti aree di Variante n. 1 (Cod 2) – n. 2 (Cod 2)".
- Tipo B. *"Effetti derivanti dalla modifica interna di regole di trasformazione non aventi ricaduta sui parametri complessivi di trasformazione già previsti dalla pianificazione vigente.*
Rientrano all'interno della tipologia le seguenti aree di Variante: n. 3 (Cod 5)".
- Tipo C.1. *"Effetti derivanti dalla modifica del tessuto consolidato residenziale o produttivo senza individuazione di nuovi lotti edificabili; la riconfigurazione fisica riconosce ambiti pertinenziali o di continuità (senza dimensione fisica di nuovo lotto) o di aree già edificate. Il tipo comprende anche la riclassificazione da sede stradale a residenziale-produttivo di spazi per la mobilità interni a pertinenzialità.*
Rientrano all'interno della tipologia le seguenti aree di Variante: n. 4 (Cod 7) – n. 5 (Cod 9) – n. 6 (Cod 12) – n. 8 (Cod 14) – n. 14 (Cod 23) – n. 15 (Cod 25) – n. 18 (cod 29) – n. 20 (Cod 33)



– n. 27 (Cod 50) – n. 32 (Cod 67) – n. 35 (Cod 81) – n. 40 (Cod 98) – n. 41 (Cod 101) – n. 42 (Cod 102) n. 44 (cod 104) – n. 50 (cod 140)”.
Tipo C.2. “Effetti derivanti dalla modifica del tessuto consolidato residenziale o produttivo in riduzione, con riclassificazione ad agricolo o verde privato.

Rientrano all'interno della tipologia le seguenti Aree di Variante: n. 7 (cod 13) – n. 10 (Cod 18) – n. 17 (Cod 27) – n. 22 (cod 36) – n. 25 (cod 39) – n. 37 (cod 90) – n. 46 (cod 109) – n. 54 (Cod 160) – n. 55 (Cod 164) – n. 57 (Cod 166)”.
- Tipo C.3. “Effetti derivanti dalla modifica del tessuto consolidato residenziale o produttivo con inserimento di nuovi lotti o comparti di trasformazione capaci di aumentare il carico insediativo con nuovi interventi, residenziali o produttivi.

Rientrano all'interno della tipologia le seguenti Aree di Variante: n. 16 (cod 25) – n. 19 (Cod 30) – n. 21 (Cod 34) – n. 23 (Cod 37) – n. 28 (Cod 52) – n. 29 (Cod 59) – n. 31 /Cod 65) – n. 38 (Cod 93) – n. 43 (Cod 103) – n. 45 (Cod 108) – n. 51 (Cod 146) n. 56 (Cod 165) – n. 60 (cod 174)”.
- Tipo D. “Effetti derivanti dal recupero a funzione residenziale di Edifici e Annessi non più funzionali al fondo agricolo e di individuazione di Attività Produttive in zona impropria, sia oggetto di stralcio e riconfigurazione entro il tessuto consolidato che oggetto di stralcio o ancora modifica di regole a parità di intervento di trasformazione.

Rientrano all'interno della tipologia le seguenti aree di Variante: n. 9 (Cod 15) – n. 11 (Cod 19) – n. 24 (Cod 38)”.
- Tipo F. “Effetti derivanti dalla definizione di nuove aree di trasformazione a destinazione residenziale o produttiva.

Rientrano all'interno della tipologia le seguenti aree di Variante: n. 12 (Cod 21) – n. 13 (Cod 22) – n. 26 (Cod 41) – n. 30 (Cod 61) – n. 33 (Cod 70) – n. 34 (Cod 74) – n. 36 (Cod 82) – n. 47 (Cod 115) – n. 48 (Cod 119) – n. 49 (Cod 127) – n. 52 (Cod 155) n. 53 (Cod 157) – n. 61 (Cod 176)”.
- Tipo G. “Effetti derivanti dalla definizione di nuove aree a servizi o legate alla viabilità.

Rientrano all'interno della tipologia le seguenti aree di Variante: n. 39 (Cod 94) – n. 58 (Cod 168) – n. 59 (Cod 171)”.
Con parere motivato n. 159 del 08.07.2021 la Commissione Regionale VAS aveva ritenuto che,

“[...] il Rapporto Ambientale Preliminare della “Terza Variante al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella”, debba essere completamente rielaborato, per le considerazioni sopra riportate. Quindi, nella rielaborazione del RAP si dovrà tener conto di quanto specificato ed evidenziato nelle succitate considerazioni, al fine di consentire, con ragionevole certezza scientifica, la formulazione di un giudizio di sostenibilità ambientale complessivo per la variante in oggetto.”. A seguito del succitato parere della Commissione Regionale VAS, il Comune di Cittadella ha trasmesso in data 24.07.2021 e acquisiti al prot. reg. n. 333163 in data 26.07.2021, “[...] gli elaborati integrativi, che annullano e sostituiscono la comunicazione prot. Reg. 323332 del 19/07/2021 ns. prot. 23338/2021, costituiti dal rapporto preliminare e tavola grafica con puntuale indicazione di ciascuna “Area di Variante”.

Nel RAP rielaborato a seguito del succitato parere, il Valutatore, oltre ad individuare puntualmente in ciascun estratto cartografico l'ambito territoriale di variante, ha riportato individuale “valutazione puntuale”, comprensiva anche della verifica con riferimento a reti e sottoservizi. La cosiddetta “valutazione puntuale” è stata articolata dal Valutatore nel RAP rielaborato secondo una breve “Sintesi Intervento” (concernente “Località”, “Oggetto”, “Superficie Territoriale” e “Modalità di



attuazione”), *“Estratto pianificazione previgente (PI.2-V.2)”* e *“Estratto pianificazione progetto (PI.2-V.3)”*, nonché rappresentazione cartografica relativamente alla *“Coerenza con il PATI”* sulle 4 tavole di PATI e un estratto su foto satellitare definito *“Materiali a terra”*. Inoltre, è stata sviluppata una valutazione per ciascun ambito di variante considerando e “valutando” le seguenti matrici e fattori ambientali: *“Interferenze con gli elementi della Rete ecologica”*, *“Paesaggio”*, *“Atmosfera”*, *“Energia”*, *“Rifiuti”*, *“Sotto servizi – rete fognaria e acquedotto”*, *“Consumo di suolo (LR 14/2017 e DGR 668/2018)”*, nonché una *“Sintesi”* della variante puntuale.

L’analisi istruttoria svolta sul RAP rielaborato, ha evidenziato la presenza di refusi ed alcune incertezze ed inesattezze valutative. Necessario complessivamente osservare come gli ambiti considerati dalla presente proposta di Variante sono localizzati all’interno del tessuto urbano o periurbano, o comunque in prossimità di aree già edificate e quindi sostanzialmente infrastrutturate e riconosciute come nuclei consolidati o diffusi.

Le aree non già urbanizzate sono, secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP rielaborato, *“[...] attualmente interessate da un’agricoltura intensiva, ove l’equipaggiamento vegetazionale è scarso”*.

Inoltre, nel rispetto delle normative vigenti e soprattutto della LR 14/2017, le trasformazioni non eccedono il limite del suolo trasformabile e la Variante prevede anche lo stralcio di alcune potenzialità edificatorie in lotti a volumetria predefinita e la riduzione di aree di espansione in termini di superficie territoriale, in aree poste in adiacenza al sistema agricolo.

Secondo quanto evidenziato nel parere reso dall’*“Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali”* in qualità di Autorità Ambientale consultata, le aree interessate dalla variante in oggetto, allo stato attuale delle conoscenze, non ricadono fra quelle a pericolosità idraulica, né compaiono tra quelle definite a rischio alluvione. Ciò premesso, al fine di garantire e tutelare la sicurezza idraulica, l’incolumità pubblica, nonché per consentire una piena e sicura fruizione dei beni e delle infrastrutture, si richiamano le puntuali prescrizioni relativamente a tutti gli interventi di trasformazione urbanistica. L’art. 4 della Delibera n. 8 di data 20.12.2019 prevede che, *“[...] per gli ambiti territoriali nei quali non sono presenti cartografie derivanti dai PAI e dal PGRA (come nel caso di specie), occorre verificare se tali aree siano state affette da allagamenti derivanti da corsi d’acqua o canali di bonifica negli ultimi venti anni con un’altezza idrica superiore a 0,5 metri, altezza che, laddove riscontrata, costituisce condizione di pericolosità da considerare.*

In tale contesto territoriale tutti i progetti relativi agli interventi e alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono:

- 1. contenere una relazione tecnica che, tenendo conto dei principi generali e delle norme di attuazione del PAI Brenta - Bacchiglione asseveri la compatibilità dell’intervento con la corrispondente condizione di pericolosità idraulica rilevata;*
- 2. raccordarsi ai piani di emergenza di protezione civile comunale informandoli dell’intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia e dell’ulteriore possibile condizione di pericolosità. I piani di emergenza di protezione civile dovranno essere conseguentemente aggiornati per individuare, se necessario, specifiche procedure finalizzate a ridurre le condizioni di esposizione al rischio di persone e beni.*

Nel caso invece si riscontri nell’area considerata un’altezza idrica inferiore a 0,5 m, il comma 3 prescrive di tener conto dei principi generali (art. 8) espressi nelle norme di attuazione del PAI Brenta – Bacchiglione.”

Dal punto di vista paesaggistico, secondo quanto evidenziato nel parere dalla *“Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno,*



Padova e Treviso”, in qualità di Autorità Ambientale consultata, *“Nell’area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici, né vincoli di natura archeologica ai sensi della parte III dello stesso D.Lgs.”.*

Tanto premesso, nel parere della Soprintendenza si evidenzia comunque che, *“Ciò non escluderà gli obblighi previsti per la committenza pubblica di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D.Lgs. 50/2016, art. 25, ai fini della stesura di specifica Valutazione preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto di fattibilità. Resta salvo in ogni caso il disposto dell’art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti.*

Si rammenta che, qualora l’esito finale della procedura in corso comporti l’esclusione dell’opera in oggetto dall’assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l’esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell’ambito in oggetto.”.

A livello generale e con riferimento alla tutela dei corsi d’acqua, si ricorda che le competenze del Comune non ascrivono a profili legati a funzioni e compiti di polizia idraulica e che in assenza di un fondamento normativo espresso in tal senso, che non si rinviene nella LR 11/2004 e ss.mm.ii.; deve quindi ribadirsi l’esistenza del divieto, assoluto di cui all’art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904.

Si ribadisce quindi il conseguente vincolo di inedificabilità a tutela dei corsi d’acqua, come per altro evidenziato anche in un recente pronunciamento del *“Tribunale superiore delle Acque Pubbliche”, “Sentenza 99/2018”.*

Si rimanda quindi al rispetto della normativa specifica in materia di polizia idraulica, che risulta inoltre funzionale a garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni introdotte.

Oltre ai richiamati refusi, nonché incertezze ed incongruenze valutative, si rileva nuovamente, nel RAP rielaborato esaminato, un improprio utilizzo delle terminologie specifiche relativamente alla sostenibilità ambientale nel rispetto della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Complessivamente, quindi, l’analisi del RAP rielaborato, seppure siano ancora presenti refusi, incertezze ed inesattezze valutative, in considerazione dell’istruttoria compiuta e resa maggiormente puntuale e contestualizzata dalla necessaria presenza delle indicazioni localizzative negli estratti cartografici del RAP rielaborato, nonché degli approfondimenti e informazioni fornite in sede di incontro tecnico dal RUP del Comune di Cittadella, ha comunque consentito l’espressione di un giudizio di sostenibilità ambientale, seppur condizionato dall’imposizione di alcune puntuali prescrizioni.

Preme comunque evidenziare come il parere di sostenibilità ambientale rilasciato nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità o di VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ...;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 10 agosto 2021 dalla quale emerge che *“Variante n. 3 al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella (PD)”*, non debba essere sottoposta a VAS, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, a condizione che, in fase di attuazione, vengano rispettate le prescrizioni sopra riportate e recepite tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni, raccomandazioni e/o



prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché gli esiti della “*Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 122/2021*” sopra indicata;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una “*Relazione di sintesi*”;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la “*Variante n. 3 al secondo Piano degli Interventi nel Comune di Cittadella*”, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che in fase di attuazione vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni nonché le puntuali “*Misure di sostenibilità*” previste nel Rapporto Ambientale Preliminare rielaborato;
2. devono essere ottemperate le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, per le parti non in contrasto con le risultanze del presente parere;
3. con riferimento agli interventi che prevedono manomissione ed alterazione del suolo, si ricordano gli obblighi previsti per la committenza pubblica di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D.lgs. 50/2016, art. 25, ai fini della stesura di specifica “*Valutazione preventiva dell'interesse archeologico*” in sede di progetto di fattibilità. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del D.lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti;
4. secondo quanto evidenziato dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, con riferimento alle previsioni che comportano variazioni del carico antropico o nuove impermeabilizzazioni, deve essere verificato se tali aree siano state affette da allagamenti derivanti da corsi d'acqua o canali di bonifica negli ultimi venti anni con un'altezza idrica superiore a 0,5 m, altezza che, laddove riscontrata, costituisce condizione di pericolosità da considerare. In tale contesto territoriale, tutti i progetti relativi agli interventi e alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono:
 - contenere una relazione tecnica che, tenendo conto dei principi generali e delle norme di attuazione del “*PAI Brenta – Bacchiglione*” asseveri la compatibilità dell'intervento con la corrispondente condizione di pericolosità idraulica rilevata;



- raccordarsi ai piani di emergenza di protezione civile comunale informandoli dell'intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia e dell'ulteriore possibile condizione di pericolosità. I piani di emergenza di protezione civile dovranno essere conseguentemente aggiornati per individuare, se necessario, specifiche procedure finalizzate a ridurre le condizioni di esposizione al rischio di persone e beni;
 - nel caso invece si riscontri nell'area considerata un'altezza idrica inferiore a 0,5 m, il comma 3 prescrive di tener conto dei principi generali (art. 8) espressi nelle norme di attuazione del "PAI Brenta – Bacchiglione";
5. devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità competente per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 3 del 23/01/2018 della Commissione Regionale VAS.

Inoltre, nel rispetto della normativa vigente:

- si ricorda l'obbligo di allacciamento alla rete della fognatura esistente e qualora ciò non fosse tecnicamente possibile, il rispetto della normativa vigente in materia con riferimento alla protezione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee e superficiali (*art. 39 del PTA*);
- per tutti gli interventi posti in prossimità dei corsi d'acqua oggetto di tutela, si richiama il rispetto della normativa specifica in materia di polizia idraulica, che risulta inoltre funzionale a garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni stesse;
- nel caso in cui, nelle fasi di realizzazione delle previsioni di trasformazione di cui alla presente Variante, dovessero essere individuati materiali non riconducibili alle normali matrici del sottosuolo indicate nelle stratigrafie presenti nel RAP, dovranno essere attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia;
- per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
- i materiali risultanti dalla demolizione di fondazioni o sottofondi di strade/piazzali devono essere gestiti come rifiuti, mentre eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'Allegato 10 del DPR 120/2017) possono essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017;

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.



Qualora in fase di approvazione della presente "Variante n. 3 al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella (PD)" venissero assunte decisioni, relativamente alle osservazioni, in grado di avere effetti sulle questioni ambientali o sul RAP, la parte in variante avente attinenza a questioni ambientali dovrà essere sottoposta a verifica di sostenibilità ambientale ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia

Ad esclusione delle modifiche, qualora eventualmente necessarie, finalizzate all'adeguamento alle prescrizioni contenute nei pareri resi dalle Autorità Ambientali e che non comportino comunque una ri-adozione della Variante, qualsiasi modifica rispetto alla documentazione presente in atti e valutata e di cui alla relazione istruttoria, in atti, dovrà essere sottoposta, per la parte in variante, a verifica degli effetti sulle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia e di cui all'art. 12 della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il parere di sostenibilità ambientale rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità o di VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ...

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di U.O.
VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

PO VAS Responsabilità Gestione Istruttoria
Arch. Tardiso Sanavia

pa